



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 661

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della ripartizione degli incentivi per funzioni tecnico-amministrative da corrispondere al personale CEFPAS.

PROVENIENZA PROPOSTA: DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Redattore
(Martina Messana)

Il Responsabile del Procedimento
(Valentina Guzzo)

Il Dirigente
(Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

IL DIRIGENTE
Avv. Piero Livolsi


Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)

PARERI

Si esprime parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)

Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)



L'anno duemilaventuno il giorno Tre del mese di luglio, presso la sede del CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;


VISTO il regolamento di cui in oggetto;

PREMESSO che la Segreteria Generale, con nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, ha suggerito alla Presidenza della Regione Sicilia l'adozione - da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - di un atto regolamentare Unico per tutta l'amministrazione, i cui criteri possano costituire linee guida per gli Enti di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/11, presenti nel territorio della Regione stessa; che il Dipartimento Regionale Tecnico ha predisposto lo schema di "regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recepito dalla regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 delle legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

CONSIDERATO, quindi, che il regolamento di cui in oggetto è stato predisposto in modo omogeneo e condiviso al suddetto schema;

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale del 29 giugno 2021 allegato alla presente, in sede di delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale, è stata rappresentata la necessità di inserire nel regolamento di cui in oggetto anche la "fase di liquidazione e pagamento", nonché ridimensionare le percentuali della "fase di Programmazione" (10%) e della "fase di esecuzione" (25%), approvando, a seguito di tale modifica, all'unanimità il predetto regolamento;

CONSIDERATO, altresì, che il regolamento concernente la disciplina suesposta è stato trasmesso (con nota Prot. del Centro n. 5987 del 19 luglio 2021) al Collegio Sindacale Straordinario che, con il verbale n. 3 del 26 luglio 2021, ne ha preso atto rimettendo il controllo di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2009 all'Assessorato Regionale della Salute;



RITENUTO di prendere atto del suesposto regolamento;

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;


DELIBERA DI

1. **APPROVARE** il "Regolamento per la disciplina degli Incarichi di Funzione previsti dall'art. 14 al 23 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018", allegato alla presente per farne parte integrante;

2. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2009, nonché, per opportuna conoscenza, ai membri della delegazione trattante;

3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio sindacale Straordinario;


4. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.



Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n. 3177 del
16.04.2021





CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

AUGUSTO DEBONIS n. 662 30/07/2012

REGOLAMENTO

“Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi
per funzioni tecnico-amministrative da corrispondere al personale
CEFPAS”

(ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, recepito dalla regione Siciliana con L.R. 12
luglio 2011, n. 12, come modificata dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016)



Visto lo Statuto della regione Siciliana;

Viste le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e ss. mm. ii.;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana,

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 11/SEZAUT/2015/QMIG adunanza del 09/03/2015 - che sancisce *"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90"*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante "Codice dei Contratti Pubblici", recepito dalla Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall' art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016. n. 8,

Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo comma 2:

Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione, da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, di un atto regolamentare Unico per tutta l'amministrazione, i cui criteri possano costituire linee guida per gli Enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;

Visto lo schema di *"regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recepito dalla regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8" predisposto dal Dipartimento Regionale Tecnico"*;

Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa, tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato valutato in maniera positiva dalle Organizzazioni Sindacali;

Visto il parere positivo dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018;

Visto il parere positivo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018, emesso nell'adunanza di sezione del 13 marzo 2018

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 18 aprile 2018, inerente all'approvazione dello schema di *"regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recepito dalla regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8"*

Visto il Decreto presidenziale del 30 maggio 2018, n. 14, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 parte I del 03 agosto 2018 ed afferente all'emanazione del citato regolamento,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Direttore del CEFPAS con delibera N° del ha adottato il presente "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecnico-amministrative da corrispondere al personale CEFPAS.

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è stato redatto in ossequio alle linee guida regionali di cui all' art. 1, comma 5, del Decreto Presidenziale n. 14 del 30/05/2018 e, ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., nel seguito indicato "Codice dei Contratti Pubblici", recepito dalla Regione siciliana con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari.

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il CEFPAS di Caltanissetta (di seguito denominata "Amministrazione"), per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa ed esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti; di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; di responsabile unico del procedimento; di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Le suddette attività dovranno essere affidate, tenendo conto dell'inquadramento giuridico e delle funzioni ascrivibili alla qualifica professionale rivestita.

3. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

4. Ogni richiamo al Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. ii. si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall' ANAC ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all' art. 1.1.3 del Codice dei Contratti Pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, al personale di cui all' art.1 commi 2 e 3;

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche nell'ambito delle seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività del responsabile del procedimento;
- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento o degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante (CEFPAS) sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8;

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri;

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo: le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi, sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all' art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori (base di gara), come segue:

- a) 2,00%, per importi sino ad €uro 1.000.000;
- b) 1,90%, per importi superiori ad €uro 1.000.000 e sino ad €uro 5.000.000;
- c) 1,80%, per importi superiori a €uro 5.000.000 e sino ad €uro 25.000.000;

- d) 1,70%, per importi superiori a €uro 25.000.000 e sino ad €uro 50.000.000;
- e) 1,60%, per importi superiori ad €uro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a. 1,60%, per importi sino ad €uro 1.000.000;
- b. 1,52%, per importi superiori ad €uro 1.000.000 e sino ad €uro 5.000.000;
- c. 1,44%, per importi superiori a €uro 5.000.000 e sino ad €uro 25.000.000;
- d. 1,36%, per importi superiori a €uro 25.000.000 e sino ad €uro 50.000.000;
- e. 1,28%, per importi superiori ad €uro 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 €uro In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell'entità (base di gara) dei servizi e delle forniture, come segue:

- a) 1,00%, per importi superiori a €uro 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere c) o d), del codice dei contratti pubblici;
- b) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad €uro 1.000.000
- c) 0,50%, per importi superiori a €uro 1.000.000 e sino ad €uro 5.000.000;
- d) 0,30%, per importi superiori a €uro 5.000.000 e sino ad €uro 25.000.000;
- e) 0,20%, per importi superiori ad €uro 25.000.000 e sino a €uro 50.000.000;
- f) 0,10%, per importi superiori ad €uro 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80%, per importi superiori a €uro 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere c) o d), del codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad €uro 1.000.000
- c) 0,40%, per importi superiori a €uro 1.000.000 e sino ad €uro 5.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori a €uro 5.000.000 e sino ad €uro 25.000.000;
- e) 0,16%, per importi superiori ad €uro 25.000.000 e sino a €uro 50.000.000;
- f) 0,08%, per importi superiori ad €uro 50.000.000.

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dal l'art. 23, comma 1 e seguenti per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei Contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecnico- amministrative svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

12. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) Il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;

b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera c) e d), del Codice dei contratti pubblici;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante-Ufficio tecnico-Proveditorato-Ufficio di supporto amministrativo al R.U.P.);

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice dei contratti pubblici;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;

g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaboratore con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

h) Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

13. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.to Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. è destinato all'acquisto da parte del CEFPAS di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa ed efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa costituzione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti Pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal Dirigente del Servizio competente in conformità alle percentuali indicate degli allegati "A" e "B", applicando la relativa graduazione dell'incentivo in funzione della qualifica contrattuale e in proporzione alle ore di servizio del periodo interessato all'attività.
4. La liquidazione avviene sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal Dirigente del Servizio e previa l'acquisizione della citata approvazione da parte del Direttore del Centro.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) Al personale addetto alla programmazione della spesa per investimenti nella misura del 75% alla consegna alla direzione Amministrativa degli elaborati necessari per tipologia di preferenza secondo la tabella che segue:

LIVELLO DI ELABORATI	%
Documento preliminare al progetto	2
Studio di fattibilità tecnico economico	8
Progettazione preliminare	10

Progettazione definitiva	30
Progettazione esecutiva	50

b) Al personale cui è affidata la valutazione preventiva dei progetti ed ai relativi collaboratori nella misura del 70% alla redazione del documento di verifica e del 30% all'adozione della delibera a contrarre;

c) Al personale addetto alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici tra cui sono da ricomprendere i dipendenti della Direzione Amministrativa all'uopo identificati dal direttore generale di concerto con il direttore amministrativo nella misura del 70% alla redazione della determina a contrarre e nella misura del 30% alla stipula del contratto;

d) Al personale cui è affidata la responsabilità del procedimento secondo la tabella che segue:

ATTIVITA'	%
Adozione strumento di programmazione	10
Determina a contrarre	20
Proporzionalmente all'avanzamento dei lavori o della fornitura	60
All'approvazione dell'atto di collaudo e verifica finale	10

e) Al personale cui è affidata l'attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto secondo la seguente tabella:

ATTIVITA'	%
Proporzionalmente all'incremento della spesa per lavori o fornitura	80
All'approvazione dell'atto di collaudo o verifica finale	20

f) Al personale cui è affidato il collaudo tecnico amministrativo ovvero la verifica di conformità, all'approvazione dell'atto di collaudo o verifica finale;

g) Al personale cui è affidato il collaudo statico ove necessario, al deposito del certificato di collaudo;

h) Al personale cui è affidata la collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici secondo la seguente tabella sia temporalmente che per tipologia delle prestazioni rese:

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE		%
Fase di Programmazione	Approv. Atto o determina a contrarre	25
Fase di affidamento	Stipula contratto	20
Fase di esecuzione	Proporz. All'andamento della spesa.	25
Fase di collaudo	Approvazione atto	10
Fase di liquidazione e pagamento	Verifica e liquidazione pagamenti	10
Fase di rendicontazione	Trasmissione Rendicontaz. All'ente finanziatore	10

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici.

7. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico annuo lordo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art.7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Il R.U.P. viene individuato con specifico atto amministrativo del Direttore del CEFPAS. Successivamente, nel provvedimento di conferimento degli incarichi relativi alle altre figure

professionali ed al personale coinvolto (anch'esso emanato dal Direttore del CEFPAS), sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto/attività da espletare, nonché i nominativi del personale coinvolto. I termini per la Direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi ai progetti redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Direttore del CEFPAS, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, l'incentivo riferito alla direzione Lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Direttore del Cefpas compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, almeno 15 giorni antecedenti alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni e/o interni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con specifico provvedimento del Direttore del CEFPAS, sentita il responsabile del procedimento.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i singoli RR.UU.PP. inviano al Direttore del CEFPAS una relazione in ordine all'applicazione del presente Regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte, specificando se per cause imputabili al personale incaricato.

Art. 9

Incompatibilità



Ai fini dell'affidamento degli incarichi si applicano le normative vigenti in materia di incompatibilità di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, il D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i., la Delibera AVCP n. 179 del 25/06/2002 e s.m.i., il Codice di Comportamento dei dipendenti del CEFPAS attualmente vigente.

Art. 10

Approvazione del presente Regolamento

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il presente Regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 29 giugno 2021 a seguito della quale ha acquisito il parere favorevole della delegazione sindacale.

Caltanissetta, lì 30 luglio 2021

Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo

Allegato "A" – art. 4 comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CEFPAS AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016 N. 8

CONTRATTI DI LAVORI	
Programmazione della spesa per investimenti	25%
Attività del responsabile del procedimento	15%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c, 6, lett. E)	2 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
Direzione Lavori	40%
Collaudo tecnico amministrativo e statico	5%
Collaboratori tecnici e amministrativi	3%

g

Allegato "B" – art. 4 comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CEFPAS AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016 N. 8

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE	
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Attività del responsabile del procedimento	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
Direzione dell'esecuzione del contratto – direttore dell'esecuzione	40%
Verifica di conformità	10%
Collaboratori tecnici ed amministrativi	10%

